

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 9

presentata dai Consiglieri regionali
TUNIS - PERU

il 15 aprile 2024

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) concernenti lo status e le indennità degli amministratori locali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di modifica della legge regionale n. 2 del 2016 tende ad adeguare l'attuale normativa ai recenti orientamenti della Corte dei conti quanto all'equiparabilità dei consiglieri delegati delle città metropolitane ai componenti degli organi esecutivi degli altri enti locali.

L'affidamento di responsabilità di notevole rilievo, qual è quello riguardante i consiglieri delegati di una città metropolitana, a persone che ricevono indennità sostanzialmente simboliche (e il caso tipico dei consiglieri appartenenti a piccoli comuni), ossia l'esercizio di funzioni pubbliche a titolo essenzialmente gratuito (o meglio, a spese proprie, considerati i costi che ogni amministratore deve sostenere, con particolare riguardo a quelli per le assicurazioni personali), costituisce non solo un iniquo squilibrio (in evidente violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione), ma una violazione dei principi che hanno rappresentato la base della democrazia moderna, ritornando a logiche che, di fatto, riservano gli incarichi istituzionali a chi sia dotato di un cospicuo patrimonio personale. Pertanto, l'assicurazione, da parte di amministratori comunali, di responsabilità di governo anche di enti di livello superiore, quali sono le città metropolitane, comporta una sperequazione che richiede un adeguamento della normativa allo status affettivo degli amministratori stessi.

La norma che viene in considerazione, in primo luogo, è l'articolo 51 della Costituzione il quale prevede, tra l'altro, che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

La richiamata disposizione costituzionale ha lo scopo di garantire al cittadino eletto la possibilità concreta di svolgere il proprio mandato senza il timore di dover rinunciare a risorse destinate a sé e alla propria famiglia. Se tale diritto non fosse garantito, chi non potesse disporre dei mezzi economici necessari ben difficilmente potrebbe concorrere per l'elezione ad una carica pubblica.

Il diritto/dovere di contribuire al funzionamento delle istituzioni democratiche non può essere inficiato direttamente o indirettamente da motivi di reddito. Deve essere infatti garantito a chiunque l'accesso alle cariche pubbliche, sicuramente con spirito di servizio e senza aspirazioni di arricchimento personale, ma creando le condizioni perché sia possibile svolgere il mandato ricevuto dagli elettori in condizioni di piena agibilità istituzionale.

Stante le suddette premesse, appare evidente la sperequazione cui sono soggetti i consiglieri delegati delle città metropolitane, ivi compresi gli amministratori della Città metropolitana di Cagliari, rispetto ai componenti degli organi esecutivi (degli altri enti locali territoriali) di comuni e delle Regioni. Come sopra detto, l'equiparabilità dei consiglieri delegati delle città metropolitane ai componenti degli organi esecutivi degli altri enti locali emerge da orientamenti espressi dalla Corte dei conti in epoca recente (Sez. Contr. Emilia Romagna, Dec. n. 31/2019/par; Sez. Contr. Lombardia n. 21/2016/par).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di indennità dei consiglieri metropolitani delegati

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è aggiunto il seguente:

"5 bis 1. I consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano sono equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai componenti degli organi esecutivi del comune capoluogo con decorrenza dalla data di inizio del mandato in corso."

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2020 in materia di indennità dei consiglieri comunali

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dal rispettivo statuto, nella seguente misura:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 38,00;
- b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, euro 54,00;
- c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, euro 64,00;
- d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, euro 100,00;
- e) comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti, euro 150,00.

In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco.

2 ter. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dal rispettivo statuto può essere ridotta con apposita deliberazione del consiglio comunale.

2 quater. In caso di più sedute della medesima commissione o del consiglio comunale nella

stessa giornata, l'indennità di presenza è unica per la partecipazione alla commissione o al consiglio comunale.

2 quinquies. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni, in indennità mensile di funzione, tenendo conto del costo medio sostenuto per le indennità di presenza negli esercizi precedenti e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio. Con deliberazione del consiglio comunale sono previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del consiglio e delle commissioni."

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).